

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N.	42
Del	12/04/2007

OGGETTO: Regolamento tributario recante norme in materia di diritto d'interpello.

L'anno 2007, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 18,30, presso il Palazzo Comunale si è riunita, previa regolare convocazione, la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, per la gestione provvisoria del comune di San Gennaro Vesuviano, nelle persone di:

N.	COMMISSARI	PRES.	ASS.
1	Dott. Francescopaolo Di Menna – Prefetto	X	-
2	Dott. Gaetano Cupello – Viceprefetto Aggiunto	X	-
3	Dott. Luigi Colucci – Dirigente I Fascia	X	-

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Egizio Lombardi, segretario comunale.

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.



Il segretario comunale, invitato dalla Commissione straordinaria, illustra brevemente l'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente della Commissione decide quindi di mettere ai voti, mediante alzata di mano, la proposta agli atti. L'esito della votazione è il seguente:

PRESENTI	03
VOTANTI	03
FAVOREVOLI	03
CONTRARI	0
ASTENUTI	0
RISULTATO	PROPOSTA APPROVATA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, che di seguito si riporta integralmente:

"IL REPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 statuisce che ".....i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

CHE l'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 allarga l'istituto dell'Interpello, già previsto per alcuni tributi erariali, a tutti i tributi, facendo nascere per gli Enti locali l'esigenza di disciplinarne l'attuazione ai propri tributi attraverso la potestà regolamentare;

RITENUTO necessario, pertanto, avvalersi della possibilità di disciplinare tramite regolamento, nel rispetto della vigente normativa, l'Istituto dell'Interpello al fine di semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, prevenire l'insorgenza di controversie, ed instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti

G
R

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2007, al 30 aprile 2007;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 446/97;
- La Legge n. 212/2000;
- La vigente normativa in materia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Approvare l'allegato Regolamento recante norme in materia di diritto d'interpello composto di n. 5 articoli;
- 2) Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007;
- 3) Di inviare copia della delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17 aprile 1998 e n.3/2003/dpf/uff del 16 aprile 2003;
- 4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000."

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il verbale della presente seduta;

Visto l'esito della votazione, in ordine anche all'immediata eseguibilità (favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0);

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, a firma del responsabile del servizio finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

G
R

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

SERVIZIO FINANZA & TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Prot. n. 37/UR del 11.04.2007

OGGETTO: Regolamento tributario recante norme in materia di diritto d'interpello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 statuisce che ".....i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

CHE l'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 allarga l'istituto dell'Interpello, già previsto per alcuni tributi erariali, a tutti i tributi, facendo nascere per gli Enti locali l'esigenza di disciplinarne l'attuazione ai propri tributi attraverso la potestà regolamentare;

RITENUTO necessario, pertanto, avvalersi della possibilità di disciplinare tramite regolamento, nel rispetto della vigente normativa, l'Istituto dell'Interpello al fine di semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, prevenire l'insorgenza di controversie, ed instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2007, al 30 aprile 2007;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 446/97;

- La Legge n. 212/2000;
- La vigente normativa in materia;

PROPONE DI DELIBERARE


Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Approvare l'allegato Regolamento recante norme in materia di diritto d'interpello composto di n. 5 articoli;
- 2) Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007;
- 3) Di inviare copia della delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17 aprile 1998 e n.3/2003/dpf/uff del 16 aprile 2003;
- 4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

San Gennaro Vesuviano, 11.04.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonietta Carrella




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.


San Gennaro Vesuviano, 11.04.2007

Il Responsabile del Servizio Finanza & Tributi

Dott.ssa Antonietta Carrella



4
Q
pe



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO TRIBUTARIO RECANTE
NORME IN MATERIA DI DIRITTO
D'INTERPELLO**

APPROVATO CON DELIBERA C.S. N. 42 DEL 12/04/2007

4

SR

Q

**REGOLAMENTO TRIBUTARIO RECANTE NORME IN MATERIA DI
DIRITTO DI INTERPELLO**

INDICE

Art.	1	Scopo del Regolamento	Pag.	3
Art.	2	Contenuto del Regolamento	Pag.	3
Art.	3	Interpello	Pag.	3
Art.	4	Procedimento e modalità di esercizio dell'Interpello	Pag.	4
Art.	5	Effetti dell'Interpello	Pag.	4

9
φ
R

Art. 1

Scopo del Regolamento

1.1. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune un istituto che miri a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

2.1. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, viene introdotto e disciplinato il seguente istituto:

- **diritto di interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso.

2.2. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

Art. 3

Interpello

3.1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

3.2. La richiesta va presentata per mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune.

3.3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e sulla decorrenza dei termini di impugnativa.

4 0 R

Art. 4

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

- 4.1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.
- 4.2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 5

Effetti dell'interpello

5.1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'Ufficio, inoltre, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e/o chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni interrompe il decorso del termine dei 120 giorni di cui sopra, sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

5.2. La risposta dell'amministrazione comunale, da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è fornita dal dirigente responsabile della gestione del tributo di cui si tratta ovvero da un suo delegato. Essa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al primo comma, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente nella richiesta di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

5.3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al primo comma.

{
P R

5.4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

5.5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

5.6. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

4




Letto, confermato e sottoscritto,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Francesco Paolo Di Menna

Il segretario comunale
f.to dott. Egizio Lombardi

F.to Dott. Gaetano Cupello

F.to Dott. Luigi Colucci

Certificato di pubblicazione
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 13 APR 2007

San Gennaro Vesuviano, 13 APR 2007

Il responsabile dell'albo pretorio
f.to

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,

- siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, 13 APR 2007

Il segretario comunale
f.to dott. Egizio Lombardi

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13 APR 2007 *del 28/4/07 n.126*

San Gennaro Vesuviano, 13 APR 2007

Il responsabile dell'albo pretorio
f.to

Si attesta

che la presente copia è conforme all'originale

San Gennaro Vesuviano, 13 APR 2007

Il segretario comunale
dott. Egizio Lombardi

Per l'esecuzione, copia del presente provvedimento viene rimesso all'ufficio

in data _____

Copia del presente provvedimento è stata ricevuta dal sottoscritto responsabile con onere della procedura attuativa,

in data 13 APR 2007 Il responsabile